

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la proposta avanzata dal Prof. Umberto RONGA - ordinario per il S.S.D. IUS/06 (Diritto Costituzionale) presso il *Dipartimento di Giurisprudenza* - di istituzione di una "*Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo – SASP Federico II*";

VISTA la proposta di *Regolamento di Organizzazione e funzionamento* della suddetta *Scuola*, fatta pervenire dal sopracitato Prof. RONGA;

VISTA la Delibera n. 39 del 28/06/2023 (EO/2023/742 del 04/07/2023), con la quale il *Senato Accademico* – subordinatamente al parere del *Consiglio di Amministrazione* – ha approvato il testo del sopracitato *Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo – SASP Federico II* - con gli emendamenti apportati dalle Commissioni del S.A. Didattica e Statuto e Regolamenti - ed ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione/attivazione della suddetta *Scuola*;

VISTA la Delibera n. 115 del 28/06/2023 (EO/2023/797 del 07/07/2023), con la quale il *Consiglio di Amministrazione* ha espresso parere favorevole in merito al *Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo – SASP Federico II*, nel testo approvato dal Senato Accademico con la suddetta Delibera n. 39/2023 - ed ha approvato l'istituzione/attivazione della predetta *Scuola*;

DECRETA

Art. 1 - È istituita la *Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo – SASP Federico II*. Ai sensi dell'art. 9 co. 10, del *Regolamento di Organizzazione e funzionamento* di cui al successivo art. 2 del presente Decreto, "*LA SASP è istituita, in fase di avvio, come azione all'interno del Centro di Ateneo COINOR*".

Art. 2 - È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo – SASP Federico II*. Il predetto *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE (CARTACEA ED INFORMATICA)
Il Dirigente dell'Area: Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Antonio NASTI



Regolamento di organizzazione e funzionamento della SCUOLA DI ALTI STUDI SUL PARLAMENTO E I PROCESSI DI GOVERNO - SASP FEDERICO II

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina organizzazione e funzionamento della **Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i processi di governo - SASP Federico II**, istituita nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominata "**SASP**".

Art. 2 - Missione

1 - La SASP intende essere polo di eccellenza, interdisciplinare e innovativo, sui temi del Parlamento e dei processi di governo, nonché sede di alta elaborazione scientifica e di confronto apartitico per la cultura delle Istituzioni e della partecipazione democratica, secondo i principi e i valori della Costituzione.

2 - La missione della SASP è perseguita, anche in accordo con le sedi istituzionali, attraverso lo studio, la ricerca, la didattica e la valorizzazione economica e sociale della conoscenza (Terza Missione dell'Università), la formazione, il perfezionamento e la specializzazione, il supporto istituzionale, la consulenza, la valutazione di proposte sulla digitalizzazione dei processi decisionali, l'affiancamento in programmi di reclutamento sui temi del Parlamento e dei processi di governo (locali, nazionali, sovranazionali, internazionali).

Art. 3 - Finalità e metodo

1 - Le finalità della SASP sono realizzate mediante attività di:

- a. studio e formazione;
- b. specializzazione e perfezionamento;
- c. ricerca e attività scientifica;
- d. affiancamento alle pubbliche amministrazioni in programmi di reclutamento di personale;
- e. supporto istituzionale e consulenza per le sedi della decisione politica;
- f. valutazione di proposte sulla digitalizzazione dei processi decisionali;
- g. valorizzazione economica e sociale della conoscenza nel perseguimento delle finalità della Terza Missione dell'Università.

2 - Le finalità della SASP sono perseguite mediante competenze accademiche, istituzionali, professionali di:

- a. professori e ricercatori universitari;
- b. consiglieri parlamentari;
- c. dirigenti e funzionari, consulenti, consiglieri ed esperti, operatori delle sedi costituzionali, parlamentari e di governo; delle sedi istituzionali; delle Autorità indipendenti; delle amministrazioni pubbliche (ecc.);
- d. professionisti dei processi decisionali e operatori di settore (lobbisti, analisti politici, assistenti politici, giornalisti parlamentari, ecc.);
- e. rappresentanti delle istituzioni e decisori politici.

3 - La SASP è rivolta a categorie di destinatari selezionati:

- a. laureati e laureandi, a partire dalle materie giuridiche (ecc.);
- b. accademici e studiosi, a partire dalle materie giuridiche, politiche e sociali (ecc.);
- c. dirigenti e funzionari, consulenti, consiglieri ed esperti, operatori delle sedi costituzionali, parlamentari e di governo; delle sedi istituzionali; delle Autorità indipendenti; delle amministrazioni pubbliche (ecc.).



4 - La SASP assume il metodo della interdisciplinarietà nella elaborazione culturale e nella implementazione delle sue attività; impiega modalità innovative, sia quanto agli strumenti di ricerca, sia quanto alle sedi di osservazione; privilegia la comparazione tra dimensione teorica e dimensione pratica nelle tecniche di analisi; coltiva abilità didattiche intese alla inclusione; promuove la creazione di valore pubblico attraverso la formazione.

5 - Le attività della SASP possono integrarsi con le attività dei singoli Dipartimenti o Centri interdipartimentali dell'Università di Napoli Federico II, anche mediante la promozione – in maniera coordinata – delle attività dei Dipartimenti, sviluppando progettualità ulteriori, con il contributo delle diverse strutture dell'Ateneo.

6 - Le attività della SASP privilegiano la integrazione, anche mediante specifici accordi, per quanto di competenza della SASP, con le attività di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni centrali, nonché con le Istituzioni locali, a partire da quelle del territorio in cui opera l'Università (Terza Missione dell'Università) e con le Istituzioni scientifiche e i Centri di alta cultura.

Art. 4 - Attività

1 - La SASP contempla le seguenti attività:

- a. Corso di alti studi sul Parlamento e i processi di governo, in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con ipotesi di stage e giornate di studio in sede istituzionale;
- b. corsi (seminari di studio; lezioni; cicli di lezioni) per la preparazione ai concorsi pubblici, a partire da quelli banditi da Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio, nonché quelli promossi dalle diverse Amministrazioni, nei settori tematici interessati dalla Scuola;
- c. corsi intensivi per l'alta formazione, il perfezionamento, la specializzazione negli ambiti di competenza della Scuola;
- d. attività convegnistica negli ambiti di competenza della Scuola, specie per la promozione della cultura delle Istituzioni e del dialogo tra Università, Istituzioni e cittadinanza, anche in coerenza con gli obiettivi e le prospettive di Terza Missione dell'Università;
- e. attività di pubblicazione scientifica e documentale;
- f. consulenza, supporto istituzionale, supporto scientifico e tecnico;
- g. promozione di programmi di intervento interdisciplinari per la transizione digitale dei processi decisionali;
- h. affiancamento alle pubbliche amministrazioni in programmi di reclutamento di personale;
- i. partecipazione a bandi per il finanziamento di attività formative rivolte a dipendenti della pubblica amministrazione o di attività di ricerca e intervento finanziate dalle amministrazioni pubbliche (a partire da Presidenza del Consiglio dei ministri, SNA, ecc.) o da enti privati;
- l. implementazione di sinergie tecnico-istituzionali con le sedi della decisione politica e le relative strutture di supporto (presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, le Autonomie regionali, ecc.);
- m. sviluppo di *partnership* con scuole e istituzioni internazionali operanti nei settori pubblici interessati dalla SASP, nonché con strutture esterne interessate a sostenerne le attività.

Art. 5 - Organi della Scuola

1 - Sono organi della SASP:

- a. il Direttore (di seguito denominato “**Direttore**”);
- b. il Consiglio di Gestione (di seguito denominato “**CdG**”);
- c. il Consiglio scientifico (di seguito denominato “**Cs**”).



Art. 6 - Il Direttore

- 1 - Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università di Napoli Federico II, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tra i professori di ruolo nelle discipline oggetto dei principali assi tematici della SASP, secondo criteri di eccellenza.
- 2 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato, senza limiti di mandato.
- 3 - Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta legalmente la SASP, ne dirige le attività e autorizza le spese;
 - b. presiede il CdG e assicura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c. adotta, in casi di necessità, provvedimenti di urgenza, da sottoporre a successiva ratifica del CdG;
 - d. predispone e presenta al CdG il Piano delle attività e il relativo Piano economico;
 - e. stipula, sentito il CdG, contratti, convenzioni, accordi e ogni altro atto negoziale finalizzato alla promozione della missione della SASP;
 - f. provvede agli adempimenti gestionali della SASP non rientranti nelle competenze del CdG;
 - g. predispone, per il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e il Senato Accademico, la "Relazione annuale SASP" sulle attività svolte;
 - h. propone al Rettore la nomina e la revoca dei componenti del CdG;
 - i. nomina e revoca i componenti del Cs.

Art. 7 - Consiglio di Gestione (CdG)

- 1 - Il CdG è organo collegiale, di almeno tre componenti (compreso il Direttore), nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, tra:
 - a. professori universitari (prima e seconda fascia; emeriti);
 - b. personale amministrativo dell'Università;
 - c. ricercatori universitari;
 - d. laureati in Diritto parlamentare;
 - e. consiglieri parlamentari;
 - f. dirigenti e funzionari, consulenti, consiglieri ed esperti, operatori delle sedi costituzionali, parlamentari e di governo; delle sedi istituzionali; delle Autorità indipendenti; delle amministrazioni pubbliche (etc.);
 - g. professionisti dei processi decisionali e operatori di settore (lobbisti, analisti politici, assistenti politici, giornalisti parlamentari, etc.);
 - h. rappresentanti delle istituzioni e decisori politici;
 - i. personalità di chiara fama nei settori di competenza della Scuola.
- 2 - Il CdG dura in carica tre anni; può essere rinnovato, senza limiti di mandato.
- 3 - La verbalizzazione delle riunioni è affidata a un segretario, individuato, su proposta del Direttore, tra i componenti CdG, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
- 4 - Il CdG svolge le seguenti funzioni:
 - a. approva il Piano delle attività e il relativo Piano economico;
 - b. delibera sulle spese relative ai costi di Direzione e amministrazione della SASP;
 - c. condivide, con il Direttore, la formulazione delle linee di indirizzo della missione della SASP;
 - d. delibera su ogni altra questione richiesta dal Direttore;
 - e. propone agli Organi di governo dell'Ateneo, su impulso del Direttore, modifiche al presente regolamento.
- 5 - Il CdG è presieduto dal Direttore; o da un componente del CdG designato dal Direttore.
- 6 - Il CdG si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno, su convocazione del Direttore; nonché, in via straordinaria, su richiesta del Direttore o di due terzi dei componenti del CdG.
- 7 - Per ciascuna seduta è redatto un verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.



Art. 8 - Consiglio scientifico (Cs)

- 1 - Il Cs della SASP è organo collegiale, di almeno tre componenti, nominato dal Direttore, sentito il CdG.
- 2 - I componenti del Cs sono nominati tra:
 - a. professori universitari (prima e seconda fascia; emeriti);
 - b. ricercatori universitari;
 - c. consiglieri parlamentari;
 - d. dirigenti e funzionari, consulenti, consiglieri ed esperti, operatori delle sedi costituzionali, parlamentari e di governo; delle sedi istituzionali; delle Autorità indipendenti; delle amministrazioni pubbliche (etc.);
 - e. professionisti dei processi decisionali e operatori di settore (lobbisti, analisti politici, assistenti politici, giornalisti parlamentari, etc.);
 - f. rappresentanti delle istituzioni e decisori politici;
 - g. personalità di chiara fama nei settori di competenza della Scuola.
- 3 - Il Cs svolge le seguenti funzioni:
 - a. condivide, con il Direttore, l'elaborazione del Piano delle attività della Scuola, con riferimento alle attività scientifiche e culturali;
 - b. condivide, con il Direttore, la redazione del programma scientifico e di ricerca della SASP;
 - c. può formulare proposte al Direttore circa gli incarichi di insegnamento e le attività di tutoraggio nel rispetto della legge e della normativa di Ateneo;
 - d. può formulare proposte per la valorizzazione dell'impatto scientifico delle attività della SASP;
 - e. delibera, se necessario, in relazione alla certificazione delle attività finalizzate alle iniziative promosse dalla SASP.
- 4 - I lavori del Cs possono essere coordinati dal Coordinatore del Cs, ove nominato dal Direttore tra i componenti del Cs.

Art. 9 - Autonomia organizzativa, amministrativa e contabile

- 1 - La SASP gode di autonomia organizzativo-gestionale e amministrativo-contabile.
- 2 - Per la gestione amministrativa e contabile, il Direttore della SASP si avvale del supporto del personale dell'Ateneo: a tal fine, il Direttore generale dell'Ateneo, sentito il Direttore della SASP, individua, tra le componenti del personale tecnico-amministrativo almeno di categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili, al quale è attribuita la responsabilità dell'istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
- 3 - Per la gestione amministrativa e contabile, la SASP può avvalersi, previa selezione pubblica, di collaborazioni esterne all'Ateneo.
- 4 - Il Direttore generale dell'Ateneo, nei limiti del Piano delle attività predisposto dagli organi di Ateneo, può destinare unità ulteriori di personale tecnico-amministrativo alla SASP.
- 5 - La SASP dispone di risorse finanziarie esterne, acquisite autonomamente da soggetti pubblici e privati, nonché di risorse finanziarie interne, messe eventualmente a disposizione dall'Ateneo e dai Dipartimenti.
- 6 - La SASP può stipulare contratti, convenzioni, accordi e ogni altro atto negoziale con soggetti pubblici e privati, anche per attività in conto terzi, nel rispetto della normativa vigente.
- 7 - Circa la destinazione delle risorse sono osservate le seguenti determinazioni:
 - a. sono riservate le trattenute del totale dei ricavi a favore del bilancio universitario ai sensi del Regolamento di Ateneo sulle attività conto terzi;
 - b. la quota restante è destinata a copertura dei costi delle attività sostenute dalla SASP, ivi compresa la remunerazione dei docenti e del personale, secondo quanto deliberato dagli organi della SASP, su proposta del Direttore, coerentemente al Piano economico presentato al momento dell'approvazione delle attività.



8 - Gli organi della SASP osservano i principi di trasparenza e pubblicità, consentendo il controllo delle proprie determinazioni agli organi preposti, a partire da Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e Senato accademico.

9 - La SASP, nel rispetto della normativa di Ateneo, può istituire borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, o derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché cofinanziare dottorati, assegni e contratti di ricerca.

10 - La SASP è istituita, in fase di avvio, come azione all'interno del Centro di Ateneo COINOR.

Art. 10 - Sede, spazi, attrezzature

1 - La SASP ha sede nei locali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

2 - La SASP dispone di proprie attrezzature, di altri beni mobili iscritti in specifico inventario, di attrezzature e beni mobili dell'Ateneo o dei Dipartimenti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

3 - La SASP si avvale di attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati, mediante specifiche convenzioni, stipulate in osservanza delle leggi e dei Regolamenti di Ateneo.

4 - La SASP svolge le proprie attività anche in sedi ulteriori rispetto a quelle dell'Ateneo, come sedi accademiche e istituzionali, in ragione di specifici accordi, stipulati in osservanza delle leggi e dei Regolamenti di Ateneo.